



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -sez 3^.- così composto:

Vito CARELLA	-Presidente ff., rel.
Guido ROMANO	-Consigliere
Angelica DELL'UTRI	-Consigliere

Scel
14517
03

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n° 17469 del 1999 proposto da Associazione Italiana Podologi e Volpini Maurizio, rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Pietropaolo e Nicolò Conte domiciliati in Roma, via Crescenzo n. 97 presso lo studio del primo;

contro

il MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n° 12;

e nei confronti

-di Guinand Salvatore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Dell'Unto, con domicilio in Roma presso il di lui studio a Via Antonio Bertoloni n. 26/B;

-della F.I.O.T.O. (Federazione Italiana Operatori nella Tecnica Ortopedica);

per l'annullamento,

del D.M. 27/08/1999 n. 332 pubblicato sulla G.U. n. 227 del 27/09/99, relativamente alla Fase 2 e Fase 3 della Metodologia per la Costruzione e applicazione delle prestazioni sanitarie protesiche ortopediche riportate

nl

nell'elenco n. 1 (Nomenclatore tariffario delle prestazioni sanitarie protesiche), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione statale;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 23 giugno 2004, relatore il Cons.

Vito Carella, i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue

F A T T O E D I R I T T O

1. - Il D.M. gravato dai ricorrenti contiene il "*Regolamento recante norme per la prestazione di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale : modalità di erogazione e tariffe*" ed è oggetto di censura nella parte in cui prevede l'utilizzo del sistema CAD - CAM per l'acquisizione e registrazione delle informazioni necessarie alla realizzazione di protesi ed ortesi.

L'Associazione Italiana Podologi (AIP) e il podologo Volpini deducono che tale sistema non sarebbe idoneo "ad assicurare l'interesse indisponibile della salute pubblica dei pazienti che si affidano al Servizio Sanitario Nazionale", argomentando che la predetta metodica esporrebbe il paziente ad usufruire di un prodotto protesico inadatto alle individuali esigenze, posto che il censurato sistema porterebbe a fornire dati inesatti irregolari ed indefiniti che, a dire sempre dei ricorrenti, non possono restituire veri e propri calchi di gesso, realizzabili solo attraverso l'impronta ed il contatto diretto con il piede del paziente con il gesso.

Concludono i ricorrenti che tale metodica non assolverebbe alla funzione di garantire la salute dei cittadini, bisognosi di ortesi plantari.

La difesa statale, in rappresentanza del Ministero della Salute, resiste nel merito; l'intimato signor Guinand Salvatore, oltre l'infondatezza del ricorso, oppone difetto di legittimazione in capo alla Associazione ricorrente.

2. - In effetti deve convenirsi con il controinteressato intimato che l'Associazione Italiana Podologi, nel caso di specie, è priva di legittimazione attiva.

Invero, non è dato individuare, quale oggetto del *tema decidendum*, un interesse diretto e differenziato la cui tutela sostanzierebbe la legittimazione attiva dell'Associazione ricorrente; nè per altro il ricorso in questione può ritenersi teso a tutelare gli interessi degli associati, posto che non è sufficientemente argomentato come il censurato utilizzo del sistema CAD - CAM possa pregiudicare l'attività ed il campo di intervento del podologo.

Si tratta, infatti dell'utilizzazione combinata di una particolare strumentazione informatica (baropodometro elettronico), capace di rilevare e quantificare con precisione tridimensionale misure e pressioni, quindi, di ausilio alla migliore realizzazione della protesi secondo quanto diagnosticato e prescritto dal medico specialista per tipologia di menomazione.

Ma da tale carenza di legittimazione si può prescindere in quanto il gravame è di per sè infondata.

3. - Infatti, priva di fondamento è la doglianza secondo cui il mezzo CAD non sarebbe in grado di offrire elementi sufficienti al fine di consentire la costruzione di una ortesi efficace ed efficiente con il sistema CAM.

L'utilizzo del sistema censurato si pone esclusivamente come mezzo complementare a un iter che passa attraverso una diagnosi ed una

prescrizione di un medico specialista per ogni tipologia di menomazione: vi è pertanto una attività diagnostica eseguita a monte da figure professionali, poi utilizzata da un tecnico ortopedico per la costruzione dell'ausilio proteistico di cui il paziente necessita mediante l'utilizzo anche di apparato informatico.

Tale metodologia, descritta nell'art. 4 del gravato decreto, non viola nè il diritto alla Salute nè la normativa richiamata nel punto n. 1 del ricorso che è stata invece correttamente applicata dall'amministrazione in aderenza allo stato attuale della scienza e della tecnica.

4. - L'atto censurato è perciò immune dai vizi nelle diverse forme dedotte in ricorso, che si appalesano piuttosto di merito anzichè di legittimità.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va dunque respinto.

Tuttavia, le spese e gli onorari di giudizio possono essere equamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. III – respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2004.

Vito CARELLA

Presidente ff. sost. rel.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE III

22 07 2004

una copia conforme

alla presente è stata trasmessa al

M. I. G. R. dell'AMMINISTRAZIONE GENERALE

DELLO STATO

il 17 agosto 2004

PROIBITA MEDIANTE PENALE IN SPERTELLI

R. ... dm

